

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELLA 3[^] CIRCOSCRIZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. 20 del 10 novembre 1980

Modificato con deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione:

- n. 25 del 22 dicembre 1981
- n. 37 del 21 novembre 1983
- n. 56 del 20 dicembre 1985
- n. 16 del 6 dicembre 1990
- n. 5 del 9 febbraio 1993
- n. 11 del 22 marzo 1993
- n. 38 del 31 ottobre 1994
- n. 15 del 2 ottobre 1998
- n. 19 del 19 ottobre 1998
- n. 12 del 4 ottobre 2002
- n. 6 del 7 marzo 2005
- n. 7 del 15 febbraio 2007
- n. 25 del 4 settembre 2007
- n. 9 del 31 luglio 2012
- n. 9 del 19 luglio 2013
- n. 11 del 12 ottobre 2015
- n. 12 del 14 novembre 2017
- n. 11 del 20 novembre 2019
- n. 5 del 5 ottobre 2022

NUOVO REGOLAMENTO COMMISSIONI

ART. 1

Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti di lavoro con compiti di indagine, studio e formulazione di proposte agli organi circoscrizionali:

- 1[^] - Commissione Politiche per la sicurezza – Regolamenti – Politiche per la partecipazione – Politiche per la riqualificazione dei quartieri.
- 2[^] - Commissione Politiche finanziarie – Politiche per le attività economiche Patrimonio – Bilancio Partecipativo - Tutela delle botteghe storiche.
- 3[^]- Commissione Politiche per la mobilità e la viabilità – Strade – Lavori Pubblici – Giardini – Arredo urbano – Mobilità sostenibile.
- 4[^]- Commissione Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente – Ecologia Transizione ecologica.
- 5[^] - Commissione Politiche sanitarie (benessere salute mentale) – Politiche sociali – Politiche giovanili – Pari opportunità – Diritti e tutela delle persone con disabilità.
- 6[^] - Commissione Politiche culturali – Politiche per l'istruzione – Biblioteche – Politiche per le famiglie.
- 7[^] - Commissione Politiche per la promozione dello sport – Animazione estiva – Spazi di aggregazione.

Le Commissioni svolgono le proprie funzioni consultive e di proposta sulle materie di competenza indicate nel comma precedente e sugli argomenti indicati dal Consiglio di Circoscrizione, dall'Ufficio di Segreteria e dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

ART. 2

Ogni Commissione è composta da un consigliere con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio di Circoscrizione e da un massimo di altri 14 membri, anche non consiglieri circoscrizionali (purché esperti dei vari settori) e residenti

nel territorio della Circoscrizione, designati dal Presidente della Circoscrizione previo indicazione dei gruppi politici presenti in Consiglio.

Salvo esplicita rinuncia, la maggioranza sarà rappresentata da 10 membri e la minoranza sarà rappresentata da 5 membri.

Il Consiglio di Circoscrizione prende atto delle designazioni dei membri che compongono le Commissioni.

Ciascun consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni.

ART. 3

I Presidenti delle Commissioni hanno compiti di convocazione, predisposizione degli o.d.g. e direzione delle sedute e delle attività delle Commissioni cui sono preposti, nonché di rappresentanza delle Commissioni stesse nei rapporti con il Consiglio Circoscrizionale.

I Presidenti delle Commissioni fanno parte di diritto del coordinamento dei Presidenti di Commissione di cui agli artt. 33 e 35 dello Statuto Comunale.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione ha la facoltà, in caso di impedimento o di inerzia da parte dei Presidenti di Commissione, di convocare e presiedere (o delegare la presidenza al Vice Presidente) ogni Commissione su materie o argomenti di particolare rilevanza o urgenza.

Ove occorra, per determinati argomenti il contemporaneo intervento di più Commissioni, il Presidente del Consiglio Circoscrizionale ha facoltà di convocare congiuntamente le Commissioni interessate.

ART. 4

Le decisioni delle Commissioni vengono deliberate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze delle Commissioni sono valide, purché siano presenti almeno 5 membri.

In caso di impossibilità a partecipare ad una seduta, il componente la Commissione lo comunicherà al Presidente della Commissione, al Capogruppo e per conoscenza alla Segreteria della Circoscrizione via mail, se possibile 24 ore prima della seduta, comunque entro e non oltre le ore 13.00 del giorno della seduta.

In caso di imprevisto è possibile giustificarsi anche la stessa sera della convocazione, tramite comunicazione verbale o telefonica al Presidente della Commissione, inderogabilmente prima dell'appello.

Il componente la Commissione potrà essere sostituito esclusivamente dal proprio Capogruppo o da altro consigliere del medesimo gruppo (non da un membro esterno).

Nel caso in cui il Consigliere preposto alla sostituzione avesse un ritardo, deve comunicarlo al Presidente della Commissione, obbligatoriamente prima dell'appello a mezzo telefono o verbale, altrimenti la sostituzione non potrà essere effettuata.

ART. 5

Alle riunioni delle Commissioni hanno diritto a presenziare ed intervenire nel dibattito tutti i membri del Consiglio di Circoscrizione.

I Presidenti di Commissione sono sollecitati ad invitare alle riunioni, e ciò deve risultare dalla lettera di convocazione, i rappresentanti o responsabili di associazioni, enti o gruppi che abbiano specifica competenza o diretto interesse per i singoli argomenti in discussione (organismi scolastici, associazioni sportive, enti morali, ecc.).

Per consentire altresì la più ampia partecipazione alla elaborazione delle proposte sugli argomenti in trattazione, le sedute delle Commissioni, debitamente pubblicizzate, sono aperte anche all'intervento dei cittadini nella fase propositiva.

Esaurita la fase propositiva, la riunione prosegue o viene aggiornata alla sola presenza dei componenti la Commissione e dei consiglieri per procedere alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 6

I membri delle Commissioni che non presenziano senza giustificati motivi a due sedute consecutive saranno considerati automaticamente decaduti.

Sarà discrezione del capo gruppo interessato indicare il sostituto del decaduto.

ART. 7

Le eventuali surrogazioni dei membri delle commissioni sono effettuate in base a designazione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione, previa indicazione da parte dei rispettivi capi gruppo e presa d'atto del Consiglio di Circoscrizione.

ART. 8

I componenti delle Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Circoscrizione che ha provveduto alla costituzione salvo i casi di surroga indicati all'art. 7, di revoca e decadenza dei Presidenti delle Commissioni, per i quali si applica la procedura prevista dall'art. 14 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 20.6.1978 per il Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

ART. 9

Le funzioni di segretario sono affidate ad un membro di ciascuna Commissione.

L'incarico può essere assegnato di volta in volta con atto del Presidente della Commissione.

Il segretario redige il verbale delle riunioni, che sarà letto e sottoscritto dal segretario medesimo e dal Presidente della Commissione nella stessa seduta.

ART. 10

I verbali delle Commissioni, contenenti le relazioni e i pareri, vengono trasmessi al Presidente del Consiglio di Circoscrizione per la presentazione al Consiglio.

I pareri contrari devono essere motivati.

Eventuali documenti di studio o proposte fatte dai commissari saranno allegati ai verbali.

ART. 11

Il Consiglio di Circoscrizione si riserva la facoltà di istituire Commissioni Speciali a termine, in relazione a tematiche emergenti, che richiedano particolare impegno di indagine e studio ed allo scopo di redigere proposte specifiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Circoscrizione.



Tali Commissioni rimangono in carica per il tempo strettamente necessario ad assolvere i compiti loro assegnati dal Consiglio di Circoscrizione fino ad un periodo massimo di sei mesi con possibilità di una sola proroga di altri 6 mesi. Il numero dei componenti delle Commissioni Speciali, che dovranno necessariamente rivestire la carica di consigliere circoscrizionale, sarà fissato, di volta in volta dal Consiglio di Circoscrizione all'atto dell'istituzione.